

# ORNELLA PAGLIETTINI

DOTTORE COMMERCIALISTA

Revisore ufficiale dei conti

Via Paganini 23/a – 43121 PARMA

Partita IVA 00787030345

Cod.Fiscale PGLRLL51E53F354C

Tel.: 0521/484218-484406

Fax: 0521/240429

A tutti i clienti

in indirizzo

## [ CIRCOLARE MENSILE ]

[ maggio 2011 ]

### Sommario

[“BONUS RICERCA & SVILUPPO”: SBLOCCATI I FONDI PER GLI “ESCLUSI”](#) 1

[OPERAZIONI AL CONSUMO: OBBLIGO RINVIATO AL 1° LUGLIO.](#) 2

[PROROGA DEI TERMINI ORIGINALI DI DILAZIONE DEI RUOLI](#) 2

[LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA E I RECENTI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE.](#) 4

[VARATO IL DECRETO SVILUPPO: PRINCIPALI NOVITA’](#) 7

[I SOGGETTI ESCLUSI DAGLI STUDI DI SETTORE.](#) 10

[DEDUCIBILITÀ PERDITE SU CREDITI: COMPETENZA FISCALE IN CASO DI PROCEDURE CONCORSAUAI](#) 12

[L’INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DEGLI AMMINISTRATORI: DEDUCIBILITA’ PER COMPETENZA.](#) 12

[INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI MARZO 2011.](#) 13

### “BONUS RICERCA & SVILUPPO”: SBLOCCATI I FONDI PER GLI “ESCLUSI”

(D.M. 4 marzo 2011, pubblicato in G.U. n. 89 del 18 aprile 2011)

Con il Decreto interministeriale del 4 marzo 2011 sono state definite le modalità di stanziamento degli ulteriori fondi destinati al credito d’imposta relativo alle attività di ricerca e sviluppo (ex art. 1, commi da 280 a 283, L. 296/2006).

In particolare il Decreto ha stabilito che le imprese che hanno iniziato a investire in progetti nel campo della ricerca e dello sviluppo prima del 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del DL 185/2008), ma che non hanno ricevuto (dopo il “click day” del 6 maggio 2009) il nulla-osta per la fruizione del credito d’imposta, a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili, potranno utilizzare ora il suddetto credito d’imposta nella misura massima del 47,53%.

Il decreto in esame, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile scorso, fissa le modalità di utilizzo dell’ulteriore finanziamento di 350 milioni di euro stabilito dalla Finanziaria 2010, e, rivolgendosi alla platea di coloro che, avendo già investito in progetti destinatari del “bonus”, sono rimaste escluse dallo stanziamento previsto, stabilisce che le risorse disponibili vengano utilizzate “nella

misura massima del 20,37 per cento dell'importo complessivamente richiesto per tutti e tre gli anni 2007, 2008 e 2009 a decorrere dalla data di pubblicazione del DM (18/4/2011) e dell'ulteriore 27,16 per cento a decorrere dall'anno 2011".

In particolare, considerato che la pubblicazione del decreto avviene nel corso del 2011, il credito d'imposta in esame va utilizzato da subito esclusivamente in compensazione con il modello F24, inserendo il codice tributo 6808 e indicando l'anno 2011.

## OPERAZIONI AL CONSUMO: OBBLIGO RINVIATO AL 1° LUGLIO

(Provvedimento Agenzia delle entrate del 14/4/2011)

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 aprile scorso, **slitta al 1° luglio 2011 l'obbligo di acquisire i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva che riguardano i consumatori finali** (art. 21, D.L. n. 78/2010).

In vista, infatti, dei necessari adeguamenti, anche di tipo tecnologico, connessi all'adempimento, gli esercenti avranno due mesi di tempo in più per rilevare i dati relativi agli acquisti di beni e servizi che oltrepassano la soglia dei 3.600 euro, Iva inclusa, per i quali non è prevista l'emissione di fattura.

Relativamente agli aspetti operativi si rimanda alla nostra circolare di aprile 2011.

## PROROGA DEI TERMINI ORIGINARI DI DILAZIONE DEI RUOLI

(D.L. n. 225/2010 convertito dalla L. n. 10/11 – Direttiva Equitalia n. 12 del 15 aprile 2011)

Il D.L. n. 225/10 ha previsto la possibilità, per i **contribuenti che si trovano in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà**, di ottenere uno slittamento degli originari termini di dilazione dei ruoli fino ad un massimo di 72 rate mensili.

La "temporanea situazione di obiettiva difficoltà" è quella in cui si trova il debitore che è nell'impossibilità di pagare in unica soluzione il debito a ruolo e, tuttavia, è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione dello stesso debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali.

**Per usufruire dell'allungamento fino a 72 rate** è necessario aver ottenuto un piano di rateazione con Equitalia entro il 27.2.2011, per il quale intervenga il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di 2 rate, a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.

In particolare Equitalia, con la direttiva n. 12 del 15 aprile 2011, ha fornito le **indicazioni operative** per presentare le istanze di proroga in parola.

Le modalità per la concessione della nuova dilazione si differenziano a seconda dell'importo iscritto a ruolo oggetto della prima rateazione, infatti:

- nel caso di ruolo rateizzato per **importo inferiore a 5.000 euro** la proroga sarà concessa a seguito di **presentazione di richiesta motivata del debitore**, attestante di trovarsi temporaneamente in una **situazione di difficoltà peggiore rispetto a quella in cui versava all'atto della concessione del provvedimento originario**;
- nel caso di ruolo rateizzato per **importo superiore ad € 5.000**, l'accertamento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà viene effettuato in **maniera differenziata** a seconda che l'istanza di rateazione venga presentata da **persone fisiche o titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati ovvero da altre categorie giuridiche di soggetti**.

<p><b>PERSONE FISICHE O TITOLARI DI DITTE INDIVIDUALI IN REGIMI FISCALI SEMPLIFICATI</b></p>	<p>Presentazione di <b>un nuovo modello ISEE</b> del nucleo familiare <b>di valore inferiore rispetto a quello già presentato</b> in sede di prima istanza.</p> <p>Se non è ancora trascorso il termine di validità annuale del modello ISEE preso a base della dilazione di cui viene chiesta la proroga, il debitore avrà comunque diritto alla stessa mediante la sola dimostrazione di eventi posteriori al predetto modello ISEE che hanno determinato una radicale modifica della sua situazione reddituale e patrimoniale; ciò vale anche qualora il nuovo modello ISEE prodotto non consenta di accedere al beneficio della rateazione in proroga e sempre che tali eventi non possano trovare riscontro nel nuovo modello ISEE in quanto verificatisi posteriormente. A titolo esemplificativo, <b>costituiscono eventi idonei a determinare il temporaneo peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la perdita del lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare;</li> <li>- la cessazione dell'attività della ditta individuale a regime fiscale semplificato;</li> <li>- il decesso di uno dei componenti fonte di reddito del nucleo familiare;</li> <li>- la nascita di uno o più figli all'interno del nucleo familiare.</li> </ul>
<p><b>ALTRE CATEGORIE GIURIDICHE DI SOGGETTI</b></p>	<p>Le istanze presentate dalle società e dalle altre categorie giuridiche di soggetti vengono esaminate, come è noto, valutando la sussistenza della situazione di temporanea obiettiva difficoltà mediante l'applicazione dei parametri costituiti dall'indice di Liquidità e dall'indice Alfa.</p> <p>Per accedere alla rateazione è necessario che l'indice di Liquidità sia inferiore ad 1 e l'indice Alfa sia superiore a 3.</p> <p>Il debitore che intende presentare un'istanza di rateazione in proroga è tenuto ad attestare il temporaneo peggioramento della sua situazione di obiettiva difficoltà <b>mediante la presentazione di una situazione economico patrimoniale aggiornata</b> da cui risulti che <b>l'indice di Liquidità è peggiorato rispetto a quello riferito alla dilazione di cui viene chiesta la proroga.</b></p>

La presentazione dell'istanza di proroga dovrà avvenire utilizzando la modulistica caricabile dal sito internet di Equitalia, all'indirizzo <http://www.gruppoequitalia.it>, nella quale dovranno essere riportati, da parte del debitore, gli estremi identificativi dei provvedimenti di dilazione già concessi dei quali si chiede la proroga.

Nel caso in cui nei confronti di un contribuente già beneficiario di una rateazione concessa prima del 27 febbraio 2011 venga notificata una nuova cartella di pagamento per la quale il contribuente risulti moroso, l'istanza di proroga della rateazione sarà concessa solamente a fronte del pagamento o della presentazione di un'istanza di rateazione anche della nuova cartella notificata.

## LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA E I RECENTI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

(Circolare n. 16/E del 19 aprile 2011)

Con riferimento all'applicazione delle regole in tema di compensazione dei crediti IVA introdotte dal D.L. n. 78/09, l'Agenzia delle entrate è recentemente intervenuta con una serie di chiarimenti, sotto forma di risposte, a dubbi in merito alle limitazioni previste in

materia di compensazione del credito IVA annuale e trimestrale.  
Di seguito si esaminano le varie casistiche.

<b>Compensazione del credito Iva annuale 2009 nel corso del 2011</b>	<p>La compensazione dei crediti risultanti dalle dichiarazioni “deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva”.</p> <p>In applicazione di questo principio generale, il credito risultante dalla dichiarazione Iva relativa all’anno d’imposta 2009 – per la parte chiesta in compensazione e non utilizzata nel corso dell’anno solare 2010 – può continuare ad essere utilizzato anche nel corso dell’anno solare 2011, fino alla data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno d’imposta 2010.</p>
<b>Verifica dei limiti previsti dalla normativa</b>	<p>I limiti di compensabilità stabiliti dalla normativa (art. 10 D.L. n. 78/09) sono da intendersi come riferiti all’anno di maturazione del credito e non all’anno solare di utilizzo in compensazione.</p> <p>Il plafond di riferimento, pertanto, è unico indipendentemente dall’anno in cui avviene l’utilizzo.</p> <p>Così, ad esempio, un contribuente che abbia già utilizzato nel corso del 2010 il credito Iva relativo all’anno 2009 per 9.000 euro, può utilizzare nel corso del 2011 ulteriori 7.000 euro relativi allo stesso credito, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dalla dichiarazione relativa all’anno 2009 risulti un credito Iva da utilizzare in compensazione almeno pari a 16.000 euro;</li><li>- sulla medesima dichiarazione sia stato apposto il visto di conformità (dato che la somma degli utilizzi supera il limite di 15.000 euro).</li></ul>
<b>Compensazione di crediti trimestrali e annuale relativi alla stessa annualità</b>	<p>Il credito Iva relativo all’anno d’imposta 2010 può essere utilizzato in compensazione già a partire dal 1° gennaio 2011, purché, ovviamente, non ecceda il limite di 10.000 euro, per il superamento del quale è necessario attendere il giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione.</p> <p>Al raggiungimento di tale limite, riferito al credito annuale 2010, non concorrono le eventuali compensazioni di crediti Iva relativi ai primi tre trimestri dello stesso anno (risultanti, quindi, dalle istanze mod. Iva TR presentate nel corso del 2010). Infatti, i crediti Iva infrannuali rappresentano un plafond distinto rispetto al credito Iva annuale. Tale distinzione permane anche se i crediti sono relativi alla medesima annualità.</p>
<b>Compensazione di crediti relativi ad annualità pregresse</b>	<p>Nel caso in cui a seguito di un’attività di controllo della liquidazione delle imposte emerga in capo ad un contribuente un maggior credito rispetto a quanto dichiarato, lo stesso è tenuto a confermare l’effettiva spettanza del maggior credito liquidato e a scegliere tra la richiesta di rimborso o l’utilizzo in compensazione/detrazione.</p> <p>Posto che la compensazione dei crediti risultanti dalle dichiarazioni deve essere eseguita entro la data di presentazione della dichiarazione successiva, l’Agenzia delle Entrate precisa che, il maggior credito IVA 2008 riconosciuto dall’Ufficio non può più essere utilizzato in compensazione nel caso in cui sia già stato presentato il mod. IVA relativo al 2009. In tal caso, il contribuente, per poter utilizzare in compensazione il maggior credito IVA 2008 deve indicarlo nella prima dichiarazione utile, al fine di estenderne la validità</p>

equiparandola a quella dei crediti formati nello stesso periodo.  
Se la dichiarazione Iva relativa all'anno d'imposta 2010 non è ancora stata presentata, le alternative possibili sono le seguenti:

- presentare una dichiarazione integrativa a favore relativa al 2009, qualora ne ricorrano i presupposti, riportando il maggior credito a rigo VL8 "Credito risultante dalla dichiarazione per il 2008". Il credito emergente dalla dichiarazione integrativa potrà essere utilizzato in compensazione con il codice tributo "6099" e l'anno di riferimento "2009";
- esporre il maggior credito nella dichiarazione Iva relativa all'anno d'imposta 2010, nel rigo VL8 "Credito risultante dalla dichiarazione per il 2009" (anche se, in questo caso, il credito è relativo all'anno ancora precedente). Il credito emergente dalla dichiarazione potrà essere utilizzato in compensazione con codice tributo 6099 e anno di riferimento 2010.

In entrambe le ipotesi, le compensazioni devono rispettare le regole introdotte dall'art. 10, DL n. 78/2009.

**Presentazione di più dichiarazioni relative alla stessa annualità**

La presentazione di dichiarazioni multiple (cioè relative allo stesso contribuente, alla stessa imposta, allo stesso periodo) va limitata alle sole ipotesi di correzione/integrazione della dichiarazione originaria, pertanto la presentazione di una dichiarazione successiva fa presumere, la volontà di correggere eventuali errori/omissioni relativi alla dichiarazione originaria.  
Ciò premesso, qualora un contribuente nel mese di febbraio ha presentato la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma con visto di conformità per importi superiori a 15.000 euro e successivamente ha erroneamente incluso nel mod. UNICO la dichiarazione annuale IVA senza il visto di conformità, si vedrà scartati i modelli F24 delle compensazioni del credito IVA spediti successivamente all'invio del mod. UNICO. Questo in quanto la dichiarazione Iva presentata all'interno del modello Unico (senza visto di conformità) viene considerata "correttiva nei termini" (e quindi sostitutiva) della dichiarazione Iva precedentemente presentata in forma autonoma (con visto di conformità).  
In questa situazione, il contribuente che intende ripristinare la possibilità di compensare il proprio credito Iva per importi superiori a 15.000 euro, può agire in due modi alternativi:

- annullare l'invio del mod. UNICO nel quale è stata inserita erroneamente la dichiarazione IVA. Così facendo il mod. IVA originariamente presentato in forma autonoma su cui è apposto il visto di conformità, acquisisce nuovamente efficacia. In tal caso è però necessario, inviare nuovamente la dichiarazione dei redditi, originariamente contenuta nel mod. UNICO annullato. Tale modalità non comporta alcuna sanzione purché sia eseguita entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione;
- presentare un terzo mod. IVA in forma autonoma con apposto il visto di conformità. In tal caso la dichiarazione è considerata sostitutiva del mod. IVA compreso nel mod. UNICO senza visto di conformità.

Così facendo il credito IVA, per importi superiori a € 15.000, sarà nuovamente disponibile per la compensazione a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di regolarizzazione della posizione.

<b>Correzione annullamento di modelli F24</b>	<p>Il quesito esposto all’Agenzia attiene ad un credito Iva 2009, utilizzato in compensazione nel mese di marzo 2011, con l’errata indicazione in F24 del 2010 come anno di maturazione del credito.</p> <p>Rilevato l’errore, il contribuente ha ottenuto dall’ufficio territoriale la correzione dell’anno di riferimento da 2010 a 2009.</p> <p>Ciò, chiarisce l’Agenzia, determina automaticamente la modifica del dato di utilizzo del plafond: la compensazione, inizialmente imputata al monte 2010, per effetto dell’errore del contribuente viene “ricollegata” al plafond 2009, con la ricostituzione della disponibilità sul periodo 2010 (a partire dal secondo giorno successivo a quello di correzione).</p>
<b>Nuovo canale di assistenza dedicato</b>	<p>Per le richieste di assistenza in materia di utilizzo in compensazione di crediti Iva è stata attivata una apposita casella e-mail, utilizzabile dai contribuenti e dai professionisti abilitati dotati di posta elettronica certificata:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px 0;"> <a href="mailto:dc.sac.compensazioni.ivaf24@pce.agenziaentrate.it">dc.sac.compensazioni.ivaf24@pce.agenziaentrate.it</a> </div> <p>Tale canale di assistenza è utilizzabile, in particolare, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- chiedere chiarimenti circa lo scarto di pagamenti telematici eseguiti con compensazione di crediti Iva (in questo caso è necessario allegare al messaggio una copia in formato pdf della ricevuta di scarto);</li> <li>- segnalare l’avvenuta regolarizzazione, tramite ravvedimento, di indebiti utilizzi in compensazione (in questo caso è necessario allegare al messaggio una copia in formato pdf del modello F24 con cui è stato eseguito il ravvedimento).</li> </ul>

## VARATO IL DECRETO SVILUPPO: PRINCIPALI NOVITA’

(Schema di Decreto Legge del 5 maggio 2011)

Il Consiglio dei Ministri ha approvato nella seduta del 5 maggio, il decreto legge sviluppo, che contiene tra l’altro misure di semplificazione per le imprese e agevolazioni fiscali. Di seguito si riportano le principali novità di interesse.

<b>Bonus ricerca</b>	<p>È istituito, sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca, nella misura del 90% della spesa incrementale di investimento. Il credito di imposta compete in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012, per l’importo percentuale che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Inoltre, l’importo degli investimenti in tali progetti di ricerca è integralmente deducibile dall’imponibile delle imprese. Le modalità di fruizione saranno definite da un apposito provvedimento.</p>
<b>Bonus Sud</b>	<p>Viene introdotto un credito d’imposta per ogni lavoratore assunto nel</p>

	<p>Mezzogiorno a tempo indeterminato. L'assunzione deve essere operata nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il credito d'imposta compete nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione.</p>
<b>Accertamenti esecutivi</b>	<p>Se il contribuente richiede la sospensione giudiziale degli atti esecutivi, nessun atto viene compiuto fino alla decisione del giudice, con un termine massimo di 120 giorni.</p> <p>Non si applica l'ulteriore sanzione in caso di omesso versamento delle somme dovute sulla base degli avvisi di accertamento esecutivi.</p> <p>Le nuove disposizioni riguarderanno gli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2011.</p>
<b>Controlli nelle imprese</b>	<p>Le attività di controllo amministrativo presso le piccole e medie imprese dovranno essere unificati, con accessi non ripetuti per periodi di tempo inferiori a sei mesi. La permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente, in caso di controlli ad imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi, non potrà superare i 15 giorni.</p>
<b>Rivalutazione quote e terreni</b>	<p>Viene riproposta la possibilità di rideterminare il valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva (4% per i terreni, 4% o 2% per le partecipazioni, a seconda che siano o non siano qualificate) applicata sul valore stabilito attraverso una perizia giurata.</p> <p>I beni rivalutabili sono quelli posseduti alla data del 1° luglio 2011 per i quali la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30 giugno 2012.</p> <p>L'imposta sostitutiva può essere rateizzata in tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 giugno 2012 (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo).</p> <p>Diversamente da quanto previsto nelle precedenti "edizioni", viene ora data la possibilità a chi effettua la rivalutazione di scalare dall'imposta sostitutiva dovuta quanto già versato in occasione di una eventuale precedente rideterminazione (prima era possibile recuperare l'imposta già pagata solo presentando istanza di rimborso).</p>
<b>Spesometro</b>	<p>Viene eliminata la comunicazione telematica da parte dei contribuenti per acquisti d'importo superiore a 3.000 euro se il pagamento avviene tramite carte di credito, di debito o prepagate emesse da istituti bancari e finanziari già tenuti a comunicare all'Anagrafe tributaria i rapporti e le operazioni con la clientela.</p>
<b>Scheda carburante</b>	<p>Viene abolito l'obbligo di compilare la scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate.</p>
<b>Beni obsoleti</b>	<p>E' innalzata a 10mila euro la soglia di valore dei beni d'impresa per i quali è</p>

	possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante atto notorio.
<b>Comunicazioni al sostituto</b>	Lavoratori dipendenti e pensionati sono sollevati dall'obbligo di comunicare ogni anno al proprio sostituto d'imposta i dati relativi alle persone per le quali richiedono l'attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia. L'obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati. L'applicazione della norma avverrà nel 2012.
<b>Comunicazione 36%</b>	Viene abolito l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate l'avvio dei lavori di ristrutturazione per fruire della detrazione del 36%, sarà sufficiente la comunicazione al Comune.
<b>Limite imprese minori</b>	Viene elevato a 400 mila euro di ricavi per le imprese di servizi e a 700 mila euro per le altre imprese il limite per rientrare nel regime di contabilità semplificata.
<b>Contabilità semplificata</b>	I contribuenti in contabilità semplificata, in deroga al principio generale di competenza, possono dedurre nel periodo d'imposta in cui ricevono la fattura l'intero costo delle singole spese relative a due esercizi, se di importo non superiore a 1.000 euro.
<b>Niente richieste duplicate</b>	I contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni.
<b>Da rimborso in compensazione: richiesta possibile</b>	I contribuenti potranno modificare in richiesta di compensazione l'originale richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi o dell'Irap. La nuova scelta andrà espressa con una dichiarazione integrativa, da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario.
<b>Scadenze di sabato: slittano sempre</b>	Viene stabilito che i versamenti e gli altri adempimenti fiscali i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo sono sempre prorogati al primo giorno lavorativo successivo, anche quando previsti esclusivamente in via telematica.
<b>Semplificazione per rateizzare gli importi minori</b>	E' abolita, per importi minori, la richiesta per ottenere la rateizzazione dei debiti tributari conseguenti al controllo delle dichiarazioni e alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, ad esclusione della fideiussione per la prima rata.
<b>Fatture</b>	Viene elevato a 300 euro l'importo per potere riepilogare in un solo documento le fatture ricevute nel mese.
<b>Scadenza unica per gli enti pubblici</b>	Viene fissato al giorno 16 di ogni mese il termine di scadenza entro il quale gli enti pubblici dovranno effettuare i versamenti fiscali con il modello F24 EP.

## I SOGGETTI ESCLUSI DAGLI STUDI DI SETTORE

(art. 5, D.M. 11/02/2008 – D.M. 16 e 22 marzo 2011, G.U. n. 76 del 2/4/2011)

Recentemente sono state introdotte ulteriori e specifiche cause di mancata applicazione degli studi di settore, che, per espressa previsione normativa (inserimento di un nuovo art. 5 al D.M. 11/02/08), si applicano solo con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010.

In particolare, nei confronti:

- delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile;
- dei soggetti individuati dal D. Lsg. 28/2/2005, n. 38, che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (IAS);
- dei soggetti che esercitano in maniera prevalente l'attività contraddistinta dal codice 64.92.01 - «Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi» o dal codice 66.19.40 - «Attività di Bancoposta»,

i risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore non possono essere utilizzati per l'azione di accertamento, di cui all'articolo 10 della legge 8/5/98, n. 146, ma solo per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie.

Si ricorda inoltre che sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti:

- a) con **inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta** (non rappresenta più una causa di esclusione la cessazione e l'inizio di una attività entro sei mesi da parte di uno stesso soggetto e l'inizio di un'attività che costituisca mera prosecuzione di quella precedente – ad esempio donazione, conferimento, affitto d'azienda ecc..-);
- b) che hanno **cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta**. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività (pur persistendo la causa di esclusione occorre compilare il modello degli studi per permettere il "monitoraggio" del contribuente);
- c) con un **ammontare di ricavi o compensi dichiarati superiore a 5.164.569 euro**. Per quanto riguarda i ricavi, sono esclusi i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni, delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa (articolo 85, comma 1 lettere c), d) ed e) del Tuir). I compensi da tenere in considerazione sono quelli derivanti dall'attività di lavoro autonomo (articolo 54, comma 1, del Tuir). Le istruzioni di ciascun modello riportano le eventuali eccezioni (in particolare, per gli studi UG40U, UG50U, UG69U, UK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli studi di settore, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dagli articoli 92 e 93 del Tuir).

**Sono tenuti alla presentazione del modello, pur essendo nei loro confronti preclusa l'attività di accertamento basata sugli studi di settore, i contribuenti che dichiarano un volume di ricavi, oppure compensi, di ammontare superiore a 5.164.569 euro e fino a 7.500.000 euro;**

- d) in **un periodo di non normale svolgimento dell'attività** (A titolo esemplificativo, si considera non normale svolgimento dell'attività:
  1. il periodo in cui l'impresa è in liquidazione ordinaria, oppure in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
  2. il periodo in cui l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
    - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause indipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
    - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività;

- è svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell'attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- 3. il periodo in cui si è **verificata l'interruzione dell'attività per tutto il periodo d'imposta** a causa della **ristrutturazione dei locali**. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
- 4. il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno **ceduto in affitto l'unica azienda**;
- 5. il periodo in cui il contribuente ha **sospeso l'attività ai fini amministrativi** dandone **comunicazione alla Camera di Commercio**, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- 6. la **modifica in corso d'anno dell'attività esercitata**. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività "Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria" (codice attività – 46.32.20 – compreso nello studio di settore UM21E) e da maggio in poi in quella di "Trasporto con taxi" (codice attività – 49.32.10 – compreso nello studio di settore UG72A). Al contrario, non costituisce causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso studio di settore;
- 7. per i **professionisti**, il periodo in cui si è verificata **l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno** a causa di **provvedimenti disciplinari**;
- e) che determinano il reddito con **criteri "forfetari"**;
- f) che esercitano l'attività di **incaricati alle vendite a domicilio**;
- g) con **categoria reddituale diversa da quella prevista nel quadro degli elementi contabili** contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore approvato per l'attività esercitata, secondo le indicazioni fornite al punto 9.1 della circolare n. 58/E del 2002. Ad esempio, un contribuente che esercita in qualità di lavoratore autonomo l'attività di "Portali web" (codice 63.12.00) non deve compilare il modello VG66U poiché questo contiene il quadro F destinato ad accogliere i dati contabili riguardanti l'esercizio dell'attività in forma di impresa;
- h) che applicano il **regime dei "minimi"**;
- i) che presentano **le cause di inapplicabilità** indicate nel decreto di approvazione dello specifico studio di settore (si fa riferimento, ad esempio, alle società cooperative, alle società consortili ed ai consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, alle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi).

## DEDUCIBILITÀ PERDITE SU CREDITI: COMPETENZA FISCALE IN CASO DI PROCEDURE CONCORDATARIE

(Corte di Cassazione - Sentenza 21 aprile 2011, n. 9218)

La Corte di Cassazione ha ribadito che le perdite su crediti devono essere integralmente dedotte nell'esercizio in cui si manifestano per la prima volta gli "elementi certi e precisi" dell'irrecuperabilità del credito. Il contribuente non può "gestire" le perdite su crediti in base alle proprie necessità di bilancio fiscale.

Nei casi in cui il debitore sia stato assoggettato a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria) gli "elementi certi e precisi" si considerano sussistenti nell'esercizio in cui inizia la procedura.

## L'INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DEGLI AMMINISTRATORI: DEDUCIBILITÀ PER COMPETENZA

(AIDC, norma di comportamento n. 180 del 7/04/11)

L'Associazione Dottori Commercialisti di Milano ha approvato la norma di comportamento n. 180, secondo la quale le società di capitali che, a fronte di apposita deliberazione dell'organo competente, sono tenute a corrispondere una indennità di fine rapporto agli amministratori devono effettuare un corrispondente accantonamento in bilancio che è sempre deducibile, ai fini IRES, per competenza.

Il regime di deducibilità per competenza dell'indennità di fine rapporto si rende, quindi, applicabile a prescindere dal fatto che il diritto all'indennità venga stabilito anteriormente all'inizio del rapporto, in sede di nuova nomina di amministratori il cui mandato è venuto a scadenza o in costanza di rapporto.

Di parere opposto invece l'Agenzia delle entrate che, con la risoluzione n. 211/E del 22/5/2008, subordina la deducibilità degli accantonamenti per le indennità di trattamento di fine mandato alla costituzione di un rapporto risultante da atto avente data certa.

## INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI MARZO 2011

(Istat, comunicato del 15/04/11)

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di **marzo 2011**, pubblicato ai sensi dell'art. 81 della L. n. 392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art. 54 della L. n. 449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 101,9. La variazione dell'indice, rispetto a quello del **corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a +2,5%**. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2010, per il mese di **marzo 2011** è pari 1,192576.

Nella tabella che segue si riportano i dati pubblicati dall'inizio dell'anno.

Mese	TABELLA VARIAZIONI 2011		COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE 2011		
	Variazioni % rispetto al corrispondente periodo		Indice ISTAT	Coefficiente di rivalutazione	Montante mese
	Dell'anno precedente	Di due anni precedenti			
GENNAIO	2,2	3,5	101,2	0,421749	1,00421749
FEBBRAIO	2,3	3,6	101,5	0,769960	1,00769960
MARZO	2,5	4,0	101,9	1,192576	1,01192576

Lo STUDIO

*Documentochiuso in redazione in data 10/05/2011*

*Il servizio circolari è prodotto da Zucchettispa*

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Lariproduzione, in tutto o in parte, nonché ogni altra forma di diffusione dellapresente circolare, è consentita purché accompagnata dall'indicazione dellasocietà produttrice.